MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2^CECCANO
Via Gaeta, 123- 03023 Ceccano (Fr) (0775/600021 fax 0775/623471 C.M. FRIC85800R
E-mail fric85800r@istruzione.it PEC: fric85800r@pec.istruzione.it Codice Fiscale 92064680603

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

INDICE

QUADRO NORMATIVO..... 2
ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI.....2
ART. 2 – COMPOSIZIONE.....3
ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI.....4
ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI..... 4
ART. 5 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO..... 5

QUADRO NORMATIVO

DLGS 16 aprile 1994 n. 297 - Articolo 10 "*Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva*"
DPR 24 giugno 1998 n. 249 *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti"*
DPR 21 novembre 2007 n. 235 "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*
NOTA MINISTERIALE del 31 luglio 2008 n. 3602 *"Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti"*
DPR 8 agosto 2025 n. 134 "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140)"*

Stralcio della Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 n. 3602

"Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare: ***a)***
la composizione del suddetto organo in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare: *1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;*
2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti)."

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo 2 Ceccano (Fr) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235, l'Organo di Garanzia (O.G.),
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori/Tutori degli Studenti in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;

4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
    a. Dirigente Scolastico
    b. due docenti, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto;
    c. due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto;
2. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.
3. La designazione dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto
4. Sono inoltre nominati due membri supplenti (docente, genitore) che subentrano nei casi di temporanea impossibilità, di incompatibilità (è membro dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o dovere di astensione (è membro dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o il genitore dello studente sanzionato, ossia il soggetto che fa parte dell'Organo è parte in causa del provvedimento)
5. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto che li ha designati e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. Il rinnovo dell'organo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte. In quest'ultimo caso i supplenti diventano membri di diritto e nella prima seduta utile del Consiglio vengono nominati i nuovi supplenti
6. In caso di due assenze consecutive, non giustificate, si decade dall'incarico e il Consiglio di Istituto provvederà al reintegro
7. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio oppure sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio.
8. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono direttamente coinvolti oppure sono coinvolti propri studenti (studenti della/e propria/e classe/i)
9. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 7 e 8 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili o in dovere di astensione non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
10. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti (organo perfetto), indipendentemente che si tratti di prima, seconda o ulteriore convocazione.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario e sempre in presenza di una terza persona, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Tutte le testimonianze sono messe a verbale.
8. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni. Se l'Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenendo conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe
10. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

11. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

ART. 5 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO.

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
2. L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.
3. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.